Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0404(COD)

29.1.2025

EMENDAMENTI
112 - 361

Progetto di relazione
Abir Al-Sahlani
(PE766.973v01-00)

Istituzione di un bacino di talenti dell'UE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Emendamento 112
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– visto l'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 113
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione*** in prima lettura ***figurante in appresso***;	1. ***respinge la proposta della Commissione*** in prima lettura;

Or. en

Emendamento 114
Charlie Weimers

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;***	1. ***respinge la proposta nella sua interezza.***

Or. sv

Emendamento 115
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
2. chiede alla Commissione di ***presentargli nuovamente la*** proposta ***qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente***;	2. chiede alla Commissione di ***rispettare le competenze degli Stati membri e pertanto di astenersi dal presentare qualsiasi*** proposta ***legislativa che stabilisca una base giuridica atta a incoraggiare l'immigrazione nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 116
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 117
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19***, dalla mancanza di investimenti in Europa, dall'incapacità di trattenere i giovani talenti sul territorio dell'UE, dall'assenza di salari allettanti*** e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche. ***Ribadisce il dovere dell'Unione europea e degli Stati membri di adottare misure concrete per rimediare a tali carenze e promuovere politiche a favore della natalità volte a porre termine al calo demografico.***

Or. fr

Emendamento 118
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma

di settori e professioni***, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale***. ***Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.***	di settori e professioni ***a causa dei bassi tassi di fecondità***. ***La mancanza di sostegno alle famiglie e le campagne propagandistiche in tutta l'UE contro la scelta di avere figli, fondate su miti, estremismo ambientale o teorie del complotto, si sono rivelate estremamente dannose per il tessuto sociale europeo.***

Or. en

Emendamento 119
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in ***un'ampia gamma di*** settori ***e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale***. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica ***esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale***. ***Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche***.	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze ***di forza lavoro*** in settori ***specifici***. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica ***tali vaste carenze richiedono la mobilitazione della forza lavoro esistente degli Stati membri, in via prioritaria, attraverso politiche di sostegno all'istruzione e alla formazione***.

Or. el

Emendamento 120
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. ***È evidente che per far fronte alle carenze di forza lavoro sono necessarie competenze a tutti i livelli.*** Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.

Or. en

Emendamento 121
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni ***a tutti i livelli di competenze***, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia

matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.
	Or. en

Emendamento 122
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni ***verde*** e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni ***verde*** e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni ***pulita*** e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni ***pulita*** e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.
	Or. fi

Emendamento 123
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Secondo le previsioni, la popolazione dell'Unione è destinata a ridursi in modo significativo, passando da 451 milioni nel 2022 a 406 milioni nel 2050. Si prevede che il numero di persone in età lavorativa diminuirà ancora più sensibilmente, passando da 264 milioni a 207 milioni, con un calo del 21 %. Al contempo, nello stesso periodo, si prevede che il numero di anziani (di età pari o superiore a 65 anni) aumenterà di 32 milioni e il numero di minori (sotto i 20 anni) diminuirà di 21 milioni.

Or. en

Emendamento 124
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***potrebbero d'altronde risultare*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. ***Tuttavia,*** considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***saranno*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. ***La Commissione stima che, a causa del***

fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	***previsto calo della popolazione in età lavorativa, in Europa entro il 2030 saranno necessari almeno altri 7 milioni di persone.*** La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione ***e garantire la competitività e la crescita economica sostenibile dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 125
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***potrebbero d'altronde risultare*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, ***anche facendo un uso migliore della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure della rete EURES,*** nonché il miglioramento delle condizioni ***salariali e*** di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Tuttavia, considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***saranno*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere

pienamente la duplice transizione.

Or. en

Emendamento 126
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, ***nonché*** il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve ***far parte della soluzione adottata*** per sostenere pienamente la duplice transizione.	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, il miglioramento delle ***retribuzioni e la garanzia di*** condizioni di lavoro ***sicure ed eque, di un'efficace protezione dalla discriminazione*** e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. ***Pertanto,*** la migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve ***essere una componente essenziale della politica migratoria dell'UE*** per sostenere pienamente la duplice transizione.

Or. en

Emendamento 127
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale ***è fondamentale*** per integrare tali misure e ***deve far*** parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico ***e complementare*** a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. ***È inoltre importante contrastare meglio le frodi e gli abusi commessi ai danni dei sistemi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione.*** Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale***, selezionata e regolata può rivelarsi necessaria*** per integrare tali misure e ***può costituire*** parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.

Or. fr

Emendamento 128
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a

livello dell'Unione e nazionale che comprenda, ***in via prioritaria***, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale ***è fondamentale per*** integrare tali misure e ***deve*** far parte della soluzione adottata per sostenere ***pienamente*** la duplice transizione.

livello dell'Unione e nazionale che comprenda, ***come priorità fondamentale***, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa ***tramite nuovi incentivi al lavoro***, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze ***per quanto riguarda le professioni altamente qualificate***. La migrazione legale ***altamente qualificata potrebbe*** integrare tali misure e far parte della soluzione adottata per ***migliorare la competitività europea e*** sostenere la duplice transizione.

Or. en

Emendamento 129
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Per*** far fronte alla carenza di forza lavoro ***occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria,*** un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, ***l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE,***	(2) Far fronte alla carenza di forza lavoro ***è una sfida complessa e articolata, la cui soluzione dovrebbe comprendere*** un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni.

nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. ***Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione***.

La determinazione del numero di cittadini di paesi terzi cui concedere un permesso di soggiorno in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi è di competenza nazionale. Spetta, dunque, agli Stati membri decidere se partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE, ed è importante che sia rispettata la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. Le iniziative dell'UE dovrebbero essere sempre concepite in modo tale da evitare la duplicazione degli strumenti esistenti.

Or. sv

Emendamento 130
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente***, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE***, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***potrebbero d'altronde risultare insufficienti a*** colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. ***La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per***	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure destinate ***non solo*** alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***ma anche alla migrazione legale per*** colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze ***richiedono in via prioritaria l'attuazione di politiche che favoriscano lo sviluppo delle competenze all'interno dell'Unione, contribuendo così alla produttività della popolazione***

sostenere pienamente la duplice transizione.	***esistente degli Stati membri***.

Or. el

Emendamento 131
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale ***è fondamentale per*** integrare tali misure e ***deve*** far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale ***potrebbe*** integrare tali misure e far parte della soluzione adottata per ***migliorare la competitività europea e*** sostenere pienamente la duplice transizione.

Or. en

Emendamento 132
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche***, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale*** e ***dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di*** competenze. ***La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.***	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche e ***per contrastare la disoccupazione strutturale, favorendo al contempo una crescita economica duratura del continente europeo, è essenziale investire nello sviluppo delle*** competenze ***dei lavoratori dell'UE e migliorare le condizioni di lavoro per rendere più attraenti le professioni caratterizzate da carenza di personale***.

Or. fr

Emendamento 133
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della

mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente ***la duplice transizione***.	mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente ***le transizioni pulita e digitale***.
	Or. fi

Emendamento 134
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte ***alla*** carenza di forza lavoro occorre ***un approccio organico a livello dell'Unione e*** nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale ***di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per***	(2) Per far fronte ***a un'eventuale*** carenza di forza lavoro occorre ***una strategia*** nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale ***della popolazione interna della nazione nonché una visione lungimirante e un rafforzamento della posizione legale, economica e morale della famiglia***. ***Occorre inoltre risolvere il problema della migrazione incontrollata, poiché esso ha eroso il benessere delle nazioni e ha creato ostacoli illimitati alla crescita della prosperità, facendo sì che società precedentemente omogenee diventassero sempre più frammentate, insicure e del tutto imprevedibili. Pertanto, ai migranti irregolari deve essere negato l'ingresso; i migranti irregolari devono essere trattenuti e successivamente espulsi; tutte le forme di assistenza ai migranti irregolari devono essere considerate reati;***

integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	***i migranti che non riescono ad adattarsi dopo cinque o dieci anni devono essere espulsi; i migranti che commettono reati penali devono perdere la cittadinanza ed essere espulsi insieme alle loro famiglie – ricongiungimento familiare inverso***.

Or. sv

Emendamento 135
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro ***occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della*** mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE***, nonché il miglioramento delle*** condizioni di lavoro e ***dell'attrattiva*** di determinate professioni. ***Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla*** forza lavoro ***nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le*** carenze ***esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione***.	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro ***e garantire il futuro dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri, sono necessarie strategie nazionali di sostegno alle famiglie al fine di incrementare i tassi di fecondità. Per colmare le carenze immediate di forza lavoro, è importante agevolare la*** mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE ***e migliorare le*** condizioni di lavoro e ***l'attrattiva*** di determinate professioni. ***Uno strumento facoltativo e temporaneo volto ad attrarre*** forza lavoro ***altamente qualificata dai paesi terzi può far fronte alle*** carenze ***mirate, tra l'altro, nell'attuazione delle nuove tecnologie***.

Or. en

Emendamento 136
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***potrebbero d'altronde risultare*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Tuttavia, considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***saranno*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.

Or. en

Emendamento 137
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Per far fronte alla carenza di forza lavoro constatata negli Stati membri, è indispensabile ridurre gli oneri amministrativi e gli adempimenti

burocratici a carico delle imprese europee, promuovere il valore del lavoro e ridurre i vincoli normativi che ostacolano le assunzioni. Tali misure devono essere accompagnate da un miglioramento delle condizioni di lavoro nelle professioni caratterizzate da carenza di personale per renderle più attraenti.

Or. fr

Emendamento 138
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di ***svolgere lavori per i quali*** nell'Unione ***si registra una carenza di personale***, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione ***che esamina e favorisce la*** corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione*** e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per ***accrescere l'attrattiva esercitata dall'Unione sui talenti internazionali, facilitare la mobilità dei lavoratori,*** agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di ***lavorare*** nell'Unione, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma ***di facile utilizzo*** a livello dell'Unione***. La piattaforma dovrebbe mettere in contatto i lavoratori provenienti da paesi terzi con i datori di lavoro dell'Unione, consentendo un'efficace*** corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti. ***È inoltre opportuno che il bacino di talenti dell'UE miri a promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri in materia di migrazione per motivi di lavoro. La sua attuazione sarà obbligatoria per gli Stati membri, ma il suo utilizzo sarà facoltativo per datori di lavoro e cittadini di paesi terzi.***

Or. en

Emendamento 139
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini ***di*** paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini ***altamente qualificati provenienti da*** paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE***, a cui gli Stati membri possano partecipare su base volontaria***, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi ***altamente qualificate*** in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 140
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione ***che esamina e favorisce*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione***. La partecipazione alla piattaforma dovrebbe essere obbligatoria per gli Stati membri, ma il suo utilizzo dovrebbe essere facoltativo per i datori di lavoro e le persone di paesi terzi in cerca di lavoro. La piattaforma dovrebbe esaminare e favorire*** la corrispondenza tra

	i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 141
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti***.	(3) ***Le assunzioni internazionali sono una pratica che le imprese sono in grado di pagare e organizzare autonomamente. Una migrazione limitata per motivi di lavoro senza diritto al ricongiungimento familiare e al reinsediamento dovrebbe essere la norma nell'UE, ma si tratta di una questione sulla quale spetta a ciascuno Stato membro decidere***.

Or. sv

Emendamento 142
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per ***agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno***	(3) Per ***colmare le carenze di forza lavoro nei settori dell'UE in cui è stata individuata una carenza di forza lavoro, l'Unione dovrebbe attuare in primo luogo politiche in grado di usufruire meglio***

creare un bacino di talenti dell'UE***, ossia una piattaforma a livello dell'Unione*** che ***esamina*** e ***favorisce*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	***della sua forza lavoro interna e, in secondo luogo,*** creare un bacino di talenti dell'UE ***per i cittadini di paesi terzi che sia obbligatorio per gli Stati membri e*** che ***esamini*** e ***favorisca*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.
	Or. el

Emendamento 143
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ***a cui gli Stati membri possono decidere liberamente se partecipare o meno,*** ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.
	Or. en

Emendamento 144
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini ***di*** paesi terzi ***l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una*** carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ***opportunità*** ai cittadini ***altamente qualificati provenienti da*** paesi terzi ***al fine di far fronte alla*** carenza di personale ***che caratterizza talune professioni***, è opportuno creare un ***temporaneo*** bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 145
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte ***di*** datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte ***dei*** datori di lavoro ***partecipanti*** stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. fr

Emendamento 146
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione*** e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 147
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione*** e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 148
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il bacino di talenti dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo volti a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, alla realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e al conseguimento dei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'obiettivo 1, inteso a eliminare la povertà, l'obiettivo 5, volto a garantire la parità di genere e a emancipare tutte le donne e le ragazze, l'obiettivo 8, che mira a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, e l'obiettivo 10, finalizzato a ridurre le disuguaglianze tra i paesi e al loro interno.

Or. en

Emendamento 149
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe promuovere pratiche di assunzione eque ed etiche che tengano conto delle esigenze di sviluppo dei paesi terzi e che mirino a prevenire la fuga di cervelli nei settori critici. Dovrebbe inoltre essere attuato in modo da mitigare i potenziali impatti negativi sullo sviluppo dei paesi terzi, in particolare evitando la dispersione delle competenze critiche in settori essenziali per il loro progresso socioeconomico.

Or. en

Emendamento 150
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) All'interno del presente regolamento non è né opportuno né necessario introdurre una definizione del termine "datore di lavoro". Andrebbe precisato che le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli altri intermediari del mercato del lavoro che possono accedere al bacino di talenti dell'UE sono da considerarsi attori del mercato del lavoro nel senso di "altri soggetti partecipanti", accanto ai "datori di lavoro partecipanti".

Or. en

Emendamento 151
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) All'interno del presente regolamento non è né opportuno né necessario introdurre una definizione del termine "datore di lavoro". Andrebbe precisato che le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli altri intermediari del mercato del lavoro che possono accedere al bacino di talenti dell'UE sono da considerarsi attori del mercato del lavoro nel senso di "altri soggetti partecipanti", accanto ai "datori di lavoro partecipanti".

Or. en

Emendamento 152
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le assunzioni internazionali devono avvenire in modo controllato e devono essere soggette a quote annuali, stabilite a livello nazionale, in funzione delle esigenze più urgenti del mercato del lavoro.

Or. fr

Emendamento 153
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Se in alcuni settori cruciali le donne costituiscono una parte significativa degli addetti, le donne mobili e migranti possono tuttavia essere costrette ad accettare lavori precari e nell'ambito dell'economia informale e risultano spesso particolarmente vulnerabili alla discriminazione, all'esclusione sociale e alla mancanza di opportunità di lavoro e formazione, oltre a rischiare di subire abusi, violenze e molestie. Gli Stati membri dovrebbero integrare la tutela dei diritti delle donne e adottare un approccio trasformativo sotto il profilo di genere, che preveda la parità di retribuzione per lavori di pari valore.

Or. en

Emendamento 154
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché i lavoratori migranti assunti tramite tale piattaforma godano degli stessi diritti, delle stesse condizioni di lavoro e delle stesse tutele sociali dei cittadini dell'UE, conformemente al principio della parità di trattamento. Dovrebbe agevolare il lavoro dignitoso e la parità di trattamento per tutti i lavoratori, in linea con le norme internazionali in materia di lavoro e diritti umani, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status di immigrato.

Or. en

Emendamento 155
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Le assunzioni internazionali non devono privare i paesi di origine di competenze essenziali alla loro crescita e sviluppo.

Or. fr

Emendamento 156
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari.	***soppresso***

[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.

Or. fr

Emendamento 157
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari.	***soppresso***

[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.

Or. en

Emendamento 158
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari.	***soppresso***
[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.	
[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.	
	Or. sv

Emendamento 159
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari.	(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari ***richiedendo la redazione periodica di valutazioni dell'impatto economico e sociale e di relazioni di valutazione negli Stati membri***.
[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.	[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.
[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.	[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.
	Or. el

Emendamento 160
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri ***partecipanti*** a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. ***In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione.*** A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire ***la più ampia partecipazione*** possibile. Il termine "talento" andrebbe ***quindi*** inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.	(5) ***Dal momento che la carenza di manodopera è un problema che riguarda tutta l'Unione, è necessario un approccio strategico e unitario per affrontarlo. Per sfruttare le economie di scala e consentire la condivisione delle migliori pratiche, tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare al bacino di talenti dell'UE. L'attuazione a livello dell'UE contribuirebbe inoltre a una maggiore prevedibilità e certezza giuridica sia per le persone in cerca di lavoro che per i datori di lavoro.*** Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. A questo scopo dovranno essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti***, senza tuttavia sostituire le strutture nazionali esistenti***. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire ***un'attuazione quanto più efficace*** possibile***, ad esempio senza incidere sulla competenza degli Stati membri di stabilire i volumi dei cittadini di paesi terzi da ammettere per motivi di lavoro***. Il termine "talento" andrebbe inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri. ***Per agevolare la creazione di vantaggi reciproci sia per i paesi terzi che per l'UE e i suoi Stati membri, far fronte alla fuga di cervelli e incoraggiare la migrazione circolare, è opportuno garantire sinergie con i programmi di istruzione finanziati***

dall'UE nei paesi terzi, quali il partenariato globale per l'istruzione, il fondo "Education Cannot Wait", il programma Erasmus+ e gli altri interventi in materia di IFP e di sviluppo delle competenze nell'ambito della strategia "Global Gateway".

Or. en

Emendamento 161
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri ***partecipanti*** a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. ***In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni*** internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe ***offrire agli*** Stati membri ***interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione***. ***A questo scopo dovrebbero essere garantite*** la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti***. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno*** tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri ***in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile***. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.	(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. ***Al fine di incrementare l'attrattiva esercitata dal bacino di talenti dell'UE e dall'Unione sui talenti*** internazionali ***e garantire un approccio unificato alla migrazione per motivi di lavoro***, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe ***essere attuato da tutti gli*** Stati membri. ***L'attuazione a livello dell'UE contribuirà inoltre a una maggiore prevedibilità e certezza giuridica sia per le persone in cerca di lavoro che per i datori di lavoro. Allo scopo di assicurare un'efficace attuazione e di sostenere la partecipazione degli Stati membri, è opportuno garantire*** la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti***, nonché*** tenere conto***, nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE,*** delle esigenze specifiche degli Stati membri. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze

	e abilità delle persone in cerca di lavoro che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 162
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini ***di*** paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE ***non bastano*** a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. ***Il termine*** "talento" ***andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze*** che potrebbero essere ***necessarie*** nei mercati del lavoro degli Stati membri.	(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini ***altamente qualificati provenienti da*** paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale***, tramite il potenziamento degli incentivi, il miglioramento del livello delle competenze*** e la mobilità all'interno dell'UE***, dovesse rivelarsi insufficiente*** a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, ***che lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere se intenda avvalersene o meno,*** il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. "Talento" ***è un termine che indica i cittadini altamente qualificati provenienti da paesi terzi*** che potrebbero essere ***necessari*** nei mercati del lavoro degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 163
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte ***alla*** carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.	(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare ***su base volontaria*** gli Stati membri partecipanti a far fronte ***a qualsiasi*** carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi ***in settori specifici e a seconda del loro livello di competenze***, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze ***e caratteristiche sociali, economiche e lavorative*** specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

Or. el

Emendamento 164
Nadine Morano

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, ***nella misura*** in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme ***nazionali*** esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.	(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, ***unicamente nei casi*** in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme esistenti ***a livello dell'Unione e negli Stati membri***. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 165
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi	(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi

terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento ***volontario*** di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento ***obbligatorio*** di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 166
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I servizi europei per l'impiego (EURES), che forniscono informazioni, consulenza e servizi di assunzione o collocamento a vantaggio dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutta l'Unione, possono svolgere un ruolo significativo nella pubblicazione di posti vacanti con l'obiettivo di attrarre lavoratori da altri Stati membri. EURES dovrebbe pertanto essere utilizzato per coprire i posti vacanti prima di ricorrere al bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 167
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Allo stesso modo, trattandosi di uno strumento volontario, è necessario regolamentare il diritto degli Stati membri di ritirarsi dal bacino di talenti in modo ordinato e nel rispetto di un calendario adeguato, senza pertanto perturbare il funzionamento generale del bacino di talenti dell'UE e i diritti degli altri Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 168
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il bacino di talenti dovrebbe provvedere affinché le carenze di manodopera a livello dell'Unione, nazionale e settoriale siano individuate in modo trasparente e in consultazione con le parti sociali a tutti i livelli, tenendo conto dei fattori trainanti e delle cause profonde di tali carenze.

Or. en

Emendamento 169
Nadine Morano

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro ***partecipanti*** stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997. ***Un datore di lavoro partecipante è un datore di lavoro le cui offerte di lavoro sono pubblicate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro. Quando tali offerte di lavoro sono ritirate dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il datore di lavoro non è più considerato come datore di lavoro partecipante. Nel bacino di talenti dell'UE possono essere inclusi anche altri partecipanti (agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro) i quali sono soggetti al medesimo regime dei datori di lavoro partecipanti.***

Or. fr

Emendamento 170
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro ***stabiliti negli*** Stati membri partecipanti***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato***	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro ***che esercitano effettivamente attività sostanziali nel territorio degli*** Stati membri partecipanti.

del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997*.*

Or. en

Emendamento 171
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ***ai cittadini di paesi terzi che cercano lavoro nell'ambito di professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e*** ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.

Or. en

Emendamento 172
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ***ai cittadini di paesi terzi che cercano lavoro nell'ambito di professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e*** ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro

lavoro del 1997.	interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.

Or. en

Emendamento 173
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997***.*	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti ***e che esercitano effettivamente attività economiche sostanziali in tale Stato membro***.

Or. en

Emendamento 174
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro ***stabiliti negli Stati membri partecipanti, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale*** e ***gli*** intermediari ***del mercato del lavoro*** quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro e ***agli*** intermediari quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997 ***che sono stabiliti negli Stati membri partecipanti***.

Or. en

Emendamento 175
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ***a titolo gratuito*** ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.

Or. en

Emendamento 176
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Al fine di stabilire se un datore di lavoro eserciti effettivamente attività sostanziali nello Stato membro partecipante in cui è stabilito e in cui intende impiegare il cittadino di un paese terzo, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali che caratterizzano le sue attività, onde verificare che le normali attività del datore di lavoro siano esercitate in misura significativa nel settore occupazionale in questione, al di là delle semplici attività di selezione, assunzione e assegnazione del lavoro.

Or. en

Emendamento 177
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.	***soppresso***

[6] COM/2020/609 final.

[7] COM/2022/657 final.

Or. sv

Emendamento 178
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della	(7) ***Solidi partenariati con i paesi terzi possono contribuire a un'efficace cooperazione allo sviluppo, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, e agevolare la creazione di fiducia e vantaggi reciproci per i paesi terzi, l'Unione e i suoi Stati membri. I***

Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. ***La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.***

[6] COM/2020/609 final.

[7] COM/2022/657 final.

partenariati dovrebbero offrire percorsi legali semplici, coerenti e comprensibili verso l'Unione, consentendo possibilità di reingresso che possono essere agevolate dal bacino di talenti dell'UE e incoraggiando la migrazione circolare per i suoi vantaggi in termini di sviluppo per i paesi di origine, anche tramite il trasferimento di competenze e conoscenze e le rimesse. I paesi terzi devono essere in grado di contribuire alla creazione di partenariati paritari. La politica migratoria dell'Unione europea deve sempre essere guidata dal rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7].

[6] COM/2020/609 final.

[7] COM/2022/657 final.

Or. en

Emendamento 179
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. ***La partecipazione di uno***	(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e

Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.	talenti nell'UE"[7].
[6] COM/2020/609 final.	[6] COM/2020/609 final.
[7] COM/2022/657 final.	[7] COM/2022/657 final.

Or. en

Emendamento 180
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.	(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti ***e del quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo***, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.
[6] COM/2020/609 final.	[6] COM/2020/609 final.
[7] COM/2022/657 final.	[7] COM/2022/657 final.

Or. en

Emendamento 181
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti ***chiave*** della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.	(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.
[6] COM(2020) 609 final.	[6] COM(2020) 609 final.
[7] COM(2022) 657 final.	[7] COM(2022) 657 final.

Or. fr

Emendamento 182
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione.	(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione. ***Al fine di assicurare la rappresentanza delle comunità di migranti che partecipano al bacino di talenti, è opportuno che partecipino al gruppo direttivo anche i rappresentanti delle organizzazioni di migranti e delle***

altre organizzazioni della società civile, mentre le pertinenti organizzazioni internazionali potrebbero essere invitate.

Or. en

Emendamento 183
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione.	(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione. ***Dovrebbe inoltre essere garantita un'adeguata rappresentanza dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'UE.***

Or. en

Emendamento 184
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Affinché ***le autorità degli*** Stati membri siano adeguatamente ***rappresentate*** nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno ***degli Stati membri partecipanti*** dovrebbe nominare due rappresentanti***, di cui uno appartenente alle*** autorità competenti per l'impiego e ***uno appartenente alle*** autorità	(8) Affinché ***tutti gli*** Stati membri siano adeguatamente ***rappresentati*** nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno ***di essi*** dovrebbe nominare due rappresentanti***. Per migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE, è importante riconoscere e promuovere le sinergie tra le*** autorità

competenti per l'immigrazione.	competenti per l'impiego e ***le*** autorità competenti per l'immigrazione.

Or. en

Emendamento 185
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) I sindacati svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori e nell'assicurare condizioni di lavoro eque nell'Unione, salvaguardando gli interessi sia dei lavoratori migranti che della forza lavoro esistente e prevenendo il potenziale sfruttamento o l'indebolimento delle norme in materia di lavoro. Onde assicurare il loro coinvolgimento nella governance del bacino di talenti dell'UE, quattro rappresentanti delle organizzazioni settoriali e intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione, nominati da tali organizzazioni, con una rappresentanza paritaria di organizzazioni sindacali e datoriali, dovrebbero essere membri attivi del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Dovrebbero essere rappresentati e godere dello status di osservatori anche i paesi terzi interessati dal bacino di talenti dell'UE, nonché le organizzazioni sindacali di tali paesi.

Or. en

Emendamento 186
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre essere rappresentato il Parlamento europeo, senza tuttavia avere potere decisionale. Conseguentemente, il Parlamento dovrebbe avere il diritto di nominare due esperti in qualità di osservatori partecipanti alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 187
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi ***il singolo canale coordinato*** e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi ***la piattaforma informatica comune*** e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e le infrastrutture connesse dovrebbero essere concepite in modo da essere di facile utilizzo, accessibili e inclusive, garantendo efficienza e usabilità a tutti i portatori di interessi.***

Or. en

Emendamento 188
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES ***potrebbe*** essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES ***dovrebbe*** essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Or. en

Emendamento 189
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES ***potrebbe*** essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES ***dovrebbe*** essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Or. en

Emendamento 190
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti".	(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato per i talenti".

Or. en

Emendamento 191
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di	(9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di

incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti".	incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti, anche per tenere debitamente conto del "pass del partenariato per i talenti".

Or. en

Emendamento 192
Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a ***materiali*** di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.	(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso ***agevolato*** a ***preziose risorse*** di formazione quali ***quelle offerte da*** EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi. ***Ciò migliorerà la funzionalità della piattaforma, l'esperienza dell'utente e la capacità di rispondere a esigenze mutevoli in modo efficace ed efficiente.***

Or. en

Emendamento 193
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno garantire sinergie, ove	(10) È opportuno garantire sinergie, ove

del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.	del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione***,*** quali EU Academy e Interoperable Europe Academy***, e a strumenti di determinazione delle competenze, quali lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi***. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.
	Or. en

Emendamento 194
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo	(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro ***o*** utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche***, oppure utilizzando un sistema flessibile e adattabile che tenga conto delle esigenze e caratteristiche sociali, economiche e lavorative specifiche di ciascuno Stato membro.*** La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle

un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

Or. el

Emendamento 195
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.	(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro ***partecipanti*** e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro ***partecipanti***, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.
[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso	[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso

dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

Or. fr

Emendamento 196
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la	(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e i datori di lavoro verificati*** dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere

classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

Or. en

Emendamento 197
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per migliorare la qualità del processo di abbinamento, le persone in cerca di lavoro registrate dovrebbero poter chiedere un accertamento preliminare iniziale delle qualifiche e delle competenze. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE e i punti di contatto nazionali dovrebbero essere incaricati di istituire un processo di accertamento preliminare non vincolante. Su richiesta delle persone in cerca di lavoro, anche terze parti verificate possono fornire un accertamento preliminare non vincolante

delle qualifiche e delle competenze. Per offrire un ulteriore sostegno alle persone in cerca di lavoro nella creazione di profili completi e aumentare le possibilità di successo degli abbinamenti, è opportuno che la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE integri lo strumento europeo di determinazione delle competenze, che può svolgere un ruolo fondamentale nella mappatura delle competenze, fornendo orientamenti sullo sviluppo delle competenze e garantendo che le persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi siano meglio preparate a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro dell'UE. Inoltre, le persone in cerca di lavoro possono chiedere l'utilizzo dei servizi di valutazione della rete ENIC-NARIC tramite la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, al fine di ricevere una valutazione dei loro diplomi sotto il profilo della comparabilità in relazione a determinati paesi dell'UE.

Or. en

Emendamento 198
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe promuovere una maggiore cooperazione tra Stati membri in materia di migrazione della forza lavoro, anche per quanto riguarda la convalida delle competenze e delle qualifiche straniere. A tal fine, è opportuno che il bacino di talenti dell'UE comprenda un quadro di riferimento standardizzato, onde agevolare un accertamento preliminare coerente ed efficiente delle competenze e delle qualifiche in tutta l'Unione. Il

segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe avere la responsabilità di elaborare e approvare il quadro di riferimento standardizzato. Entro tre anni dall'istituzione del bacino di talenti dell'UE, il suo segretariato dovrebbe rilasciare una valutazione non vincolante dei titoli di studio e delle competenze per tutte le professioni figuranti negli elenchi delle carenze occupazionali a livello nazionale e dell'UE. Tali elenchi fungeranno da base per il quadro di riferimento standardizzato, consentendo processi di accertamento semplificati e più rapidi.

Or. en

Emendamento 199
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere registrati prima della pubblicazione delle loro offerte di lavoro tramite la piattaforma informatica del bacino. Prima di procedere alla loro registrazione, gli Stati membri dovrebbero sottoporre tali datori di lavoro ai controlli necessari, onde assicurare che rispettino il diritto e la prassi pertinenti a livello nazionale e dell'UE, compresi i contratti collettivi applicabili, al fine di garantire la tutela dei cittadini di paesi terzi da pratiche di assunzione inique e da condizioni di lavoro inadeguate e assicurare la non discriminazione.

Or. en

Emendamento 200
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.	(14) ***La registrazione di un profilo e la ricerca e la pubblicazione di offerte di lavoro dovrebbero essere gratuite sia per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che per i datori di lavoro.*** Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni ***e quelli dei datori di lavoro che non sono stati utilizzati per un periodo di tre anni*** dovrebbero essere automaticamente rimossi. ***Il titolare del profilo dovrebbe essere informato della rimozione con almeno un mese di anticipo.*** Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee***, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento***. ***Per i profili delle persone in cerca di lavoro registrate, potrebbero essere conservati i dati riguardanti la nazionalità, la professione desiderata o attuale, il possesso del pass del partenariato per i talenti, il periodo di tempo in cui il profilo è stato registrato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il numero di accessi alla piattaforma, il numero di abbinamenti con i datori di lavoro e il numero di assunzioni agevolate. Per i profili dei datori di lavoro, potrebbero essere conservati i dati riguardanti lo***

Stato membro in cui hanno sede, il settore, il numero di accessi alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il numero di abbinamenti con le persone in cerca di lavoro e il numero di assunzioni agevolate.

Or. en

Emendamento 201
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.	(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere automaticamente rimossi. ***Due mesi prima della rimozione, le persone in cerca di lavoro interessate dovrebbero essere informate che i loro profili saranno rimossi se non sarà effettuato un accesso entro tale periodo. I profili o le offerte dei datori di lavoro registrati a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla loro registrazione dovrebbero essere rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non dovrebbero essere conservati. Due mesi prima della rimozione del loro profilo, i datori di lavoro interessati dovrebbero essere informati che i loro profili saranno rimossi se non sarà effettuato un accesso entro tale periodo.*** Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere

conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.

Or. en

Emendamento 202
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***e*** dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere ***automaticamente rimossi***. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, ***comprese la*** produzione e ***la*** qualità delle statistiche europee.	(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***,*** dei datori di lavoro ***e degli intermediari*** che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere ***cancellati dopo averne debitamente informato l'utente, a meno che quest'ultimo non contesti la decisione e aggiorni il proprio profilo***. Una volta rimossi i profili, ***tutti i dati personali dovrebbero essere eliminati, mentre*** una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, ***anche per migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE e ai fini della*** produzione ***e della*** qualità delle statistiche europee. ***Gli utenti dovrebbero avere il diritto di chiedere la cancellazione del proprio profilo e dei propri dati personali in qualsiasi momento.***

Or. en

Emendamento 203

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di ***due anni*** dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.	(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di ***sei mesi*** dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.

Or. sv

Emendamento 204
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Fatto salvo il loro obbligo di informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in quanto interessati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2018/1725, il segretariato e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero altresì informare le persone in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE in	***soppresso***

merito al loro diritto di limitare tecnicamente l'accesso ai loro dati personali e di pretendere in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei dati personali inclusi nei loro profili.

Or. sv

Emendamento 205
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non ***dovrebbero*** essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***dovrebbero essere*** tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare ***e non qualificata***, anche facilitando l'accesso ***dei migranti qualificati*** ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non ***devono*** essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***saranno*** tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo. ***Inoltre durante le procedure di immigrazione svolte dagli Stati membri, i necessari accertamenti, in particolare in materia di sicurezza, possono essere effettuati a***

	partire dalle pertinenti banche dati nazionali e dell'UE, come il sistema d'informazione Schengen, che contiene segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen. Sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è opportuno indicare che la registrazione nel bacino di talenti dell'UE di una persona di un paese terzo in cerca di lavoro non costituisce una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza.
[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).	[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. fr

Emendamento 206
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di

talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo. ***Nel corso delle procedure di immigrazione svolte dagli Stati membri, è possibile effettuare le necessarie verifiche nelle pertinenti banche dati nazionali e dell'UE, come il sistema d'informazione Schengen. È opportuno indicare sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di una persona di un paese terzo in cerca di lavoro non costituisce una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza.***

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. en

Emendamento 207
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*

(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare***, per quanto a loro consta,*** di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo. ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire informazioni sul fatto che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di una persona di un paese terzo in cerca di lavoro non costituisce una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza.***

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. en

Emendamento 208
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di ***una falsa dichiarazione*** al riguardo.	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. ***Lo stesso dovrebbe valere per la direttiva (UE) 2017/541 e le persone in cerca di lavoro dovrebbero inoltre essere tenute a dichiarare di non avere nessun rapporto noto con persone, gruppi ed entità soggetti alla posizione comune 2001/931/PESC ("l'elenco").*** È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di ***false dichiarazioni*** al riguardo.
[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008,	[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008,

pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. en

Emendamento 209
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di ***scoraggiare*** la migrazione ***irregolare***, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria ***o amministrativa*** che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[11]*** non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di ***incoraggiare*** la migrazione ***regolare***, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria ***in atto*** che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ***in vigore*** ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[35]*** non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto ***giudiziario*** di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo. ***Dopo la cessazione della decisione giudiziaria o del divieto di ingresso, la persona in cerca di lavoro dovrebbe poter presentare una nuova domanda di registrazione di un profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.***

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. en

Emendamento 210
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di ***scoraggiare*** la migrazione ***irregolare, anche facilitando l'accesso*** ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di ***incoraggiare*** la migrazione ***legale, promuovendo l'assunzione internazionale di cittadini di paesi terzi e il loro*** accesso ai percorsi legali esistenti***, e di scoraggiare la migrazione irregolare contribuendo ad affrontarne le cause profonde***. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni

sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. en

Emendamento 211
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare***, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti***. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di

sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

una falsa dichiarazione al riguardo.

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

Or. fr

Emendamento 212
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti.*** Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni	(16) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo ***e che sia rilasciata un'autorizzazione scritta per la detenzione o il rimpatrio volontario***

sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.	***delle persone in questione nel caso in cui emerga che hanno presentato una falsa dichiarazione oppure hanno infranto la legge***.
[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).	[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).
	Or. sv

Emendamento 213
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Al fine di promuovere assunzioni eque e prevenire pratiche di sfruttamento, i datori di lavoro e gli intermediari che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE dovrebbero inoltre essere soggetti a determinate condizioni. Al momento della registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica, i datori di lavoro e gli intermediari dovrebbero essere tenuti a fornire i loro dati di contatto, il numero di registrazione legale, il settore di attività e una breve descrizione delle loro attività. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro o l'intermediario, con il sostegno delle autorità nazionali competenti, è incaricato di esaminare la richiesta e di ammettere il profilo nel bacino di talenti dell'UE.
	Or. en

Emendamento 214
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Se alcuni Stati membri desiderano partecipare a un'eventuale piattaforma europea di assunzione, è essenziale integrare solide misure di sicurezza per impedire l'accesso a lavoratori di paesi terzi che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di tutti gli Stati membri. Ciò deve comportare una verifica approfondita dei precedenti dei candidati che includa controlli di sicurezza e valutazione dei rischi potenziali. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere coinvolte nella definizione di tali misure per la protezione della sicurezza nazionale ed europea.

Or. fr

Emendamento 215
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Al momento della registrazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, i datori di lavoro dovrebbero essere tenuti a fornire i propri dati di contatto, compreso il numero di registrazione della società, nonché un punto di contatto all'interno dell'organizzazione responsabile per il bacino di talenti. Nel processo di registrazione, i datori di lavoro

dovrebbero inoltre essere tenuti a confermare il loro impegno a favore di pratiche di assunzione eque e del rispetto delle norme internazionali del lavoro.

Or. en

Emendamento 216
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe comprendere un meccanismo di denuncia che consenta alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori di paesi terzi assunti tramite la piattaforma di presentare una denuncia nei confronti dei datori di lavoro per pratiche di assunzione illegali e pratiche occupazionali abusive. Se le autorità nazionali avviano un'indagine, il datore di lavoro oggetto dell'indagine e tutte le offerte di lavoro a esso associate dovrebbero essere sospesi dal bacino di talenti. L'accertamento, da parte delle autorità nazionali competenti, di comportamenti illeciti dovrebbe determinare l'espulsione dei datori di lavoro dal bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 217
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino	(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino

di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.

di talenti dell'UE dovrebbero ***poter*** creare un profilo utilizzando, se del caso, la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette di creare gratuitamente un profilo ***senza l'obbligo di includere foto*** e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online. ***Le persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi che intendano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero avere facile accesso alle informazioni sulle modalità di creazione di un profilo. Ove del caso, le informazioni sulle opportunità di sviluppo di abilità e competenze, istruzione e formazione professionale fornite attraverso i programmi di cooperazione allo sviluppo dovrebbero essere a disposizione delle persone in cerca di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.***

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

Or. en

Emendamento 218
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass***[12]*** che	(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero ***poter*** creare un profilo ***tramite l'introduzione manuale dei dati,*** utilizzando ***lo strumento europeo***

permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.

di determinazione delle competenze o mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass***[36]*** che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online. ***Nei casi in cui le persone in cerca di lavoro non siano in grado di inoltrare la loro domanda in modo indipendente, terze parti verificate nei paesi terzi dovrebbero avere la facoltà di fornire sostegno nel processo di registrazione, garantendo accessibilità e inclusività a tutti i potenziali partecipanti.***

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

Or. en

Emendamento 219
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] ***che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online***.	(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] ***al costo minimo di 10 EUR***.

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

Or. sv

Emendamento 220
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette di creare gratuitamente un profilo e di ***segnalare*** le competenze, ***le*** qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.	(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette ***loro*** di creare gratuitamente un profilo e di ***indicare*** le ***loro*** competenze, qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.
[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).	[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

Or. en

Emendamento 221
Charlie Weimers

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Ove necessario,*** il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***dovrebbe essere*** effettuato negli Stati membri ***partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro,*** conformemente al diritto e alle prassi nazionali ***e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali***. ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.***	(18) Il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***è*** effettuato negli Stati membri conformemente al diritto e alle prassi nazionali. ***L'UE e le sue istituzioni non hanno alcun diritto di interferire in tale processo***.

Or. sv

Emendamento 222
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Ove necessario,*** il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE	(18) ***Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe promuovere il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze acquisite al di fuori dell'UE, garantendo che i lavoratori migranti siano assunti e retribuiti in base alle loro qualifiche ed esperienze.*** Il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del

dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 223
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro ***partecipante***, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Or. fr

Emendamento 224
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri ***partecipanti*** su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri ***interessati*** su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 225
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri ***partecipanti*** su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al	(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e

diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale, che dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 226
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se	***soppresso***

tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Or. sv

Emendamento 227
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ***ricevono*** sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. ***Pertanto*** le competenze ***sviluppate*** o convalidate nel quadro di ***un partenariato per i talenti*** dovrebbero essere certificate ***da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE***. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica	(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ***possono ricevere*** sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. ***Tale programma di sviluppo e convalida delle competenze dovrebbe ricevere un sostegno finanziario dall'Unione europea o essere integrato in un'iniziativa o in un accordo bilaterale di uno Stato membro in relazione ai partenariati per i talenti.*** Le competenze ***acquisite*** o convalidate nel quadro di ***tali partenariati*** dovrebbero essere certificate ***conformemente alle modalità stabilite dagli Stati membri che scelgono liberamente di parteciparvi***. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del

le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.	bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Or. fr

Emendamento 228
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica	(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti ***e conformemente agli orientamenti comuni armonizzati che saranno presentati dalla Commissione a norma di una procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 4, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2***, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti

le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Or. en

Emendamento 229
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica	*(Non concerne la versione italiana)*

le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Or. en

Emendamento 230
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.	(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Or. en

Emendamento 231
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.	(19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati ricevono sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze in un quadro approvato dagli Stati membri che partecipano al partenariato e dai paesi partner. Pertanto le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato per i talenti dovrebbero essere certificate da un "pass del partenariato per i talenti" che sia visibile nel quadro del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per visualizzare quelle che hanno ottenuto il pass. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro a offrire un'assunzione nell'Unione. Nel quadro di un partenariato per i talenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per il rilascio del pass ai fini del bacino di talenti dell'UE, determinando anche se tale rilascio debba essere sostenuto dall'autorità nazionale di un paese partner, da un'organizzazione internazionale o da altri portatori di interessi. Il rilascio del pass non pregiudica le norme europee e nazionali sull'accesso alle professioni regolamentate.

Or. en

Emendamento 232
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono inoltre ricevere sostegno attraverso quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. Tali quadri sono sostenuti finanziariamente da uno Stato membro e/o da finanziamenti dell'Unione al di fuori dell'ambito di un partenariato per i talenti. Pertanto, le competenze sviluppate o convalidate nei quadri nazionali dovrebbero essere certificate anche dal "pass del partenariato per i talenti", che è visibile nell'ambito del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 233
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sia pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni contemplate da ciascun partenariato.	(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sia pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni contemplate da ciascun partenariato. ***Ai fini del bacino di talenti dell'UE, tali professioni dovrebbero richiedere qualifiche o competenze elevate.***

Or. en

Emendamento 234
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti ***sia pubblicato*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni contemplate da ciascun partenariato.	(20) È opportuno che ***il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblichi*** l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni contemplate da ciascun partenariato.

Or. en

Emendamento 235
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. ***Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di un anno la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le***	(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti ***potrebbero collegare il proprio profilo al pass certificato del partenariato dell'UE per i talenti sulla piattaforma informatica del*** bacino di talenti dell'UE***, onde fornire prova delle loro competenze sviluppate e convalidate all'interno di un partenariato dell'UE per i talenti***.

persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti ***dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel*** bacino di talenti dell'UE ***come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri***.

Or. en

Emendamento 236
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, ***per un periodo massimo di un anno*** la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità	(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in

potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta ***trascorso questo termine***, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. ***Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.***

particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta ***revocata tale decisione***, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass.

Or. en

Emendamento 237
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per	(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per

un periodo massimo di un anno la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

un periodo massimo di un anno la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 238
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e	(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e

all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di un anno la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di un anno la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 239
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE	***soppresso***

dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 240
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ***i salari minimi***, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario dei lavoratori di paesi terzi per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ***la retribuzione***, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro, ***nonché la necessità di una maggiore tutela dei diritti delle donne e della prospettiva di genere, come pure la necessità di proteggere le persone con disabilità salvaguardandone i diritti e l'accesso all'assistenza***. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 241
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario, ***anche*** per quanto riguarda le condizioni di lavoro ***e di impiego***, i salari minimi, ***la retribuzione,*** l'accesso alla protezione sociale e alla formazione***, le prestazioni sociali e le agevolazioni fiscali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, i diritti sindacali, l'accesso agli alloggi*** e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 242
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in ***particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro***. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in ***funzione delle normative in vigore a livello nazionale***. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. fr

Emendamento 243
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro***, fatte salve le norme nazionali***. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 244
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro***, fatte salve le norme nazionali***. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 245
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi***, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione*** e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 246
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ***i salari minimi***, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ***la retribuzione***, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 247
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari ***minimi***, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.	(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 248
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. ***I datori di lavoro dovrebbero rispettare il*** diritto e ***la*** prassi ***applicabili*** dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. ***Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe dare priorità alla tutela dei diritti dei lavoratori migranti, assicurando che tutte le procedure di assunzione e il successivo impiego siano conformi alle norme internazionali del***

Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE***[17]***, i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

lavoro e al diritto e ***alle*** prassi dell'Unione ***e nazionali, compreso il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, e a pratiche di assunzione eque***. ***I datori di lavoro riconosciuti responsabili della violazione di tali norme dovrebbero essere esclusi dalla piattaforma.*** I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE, i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo ***abituale*** e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro ***e di impiego*** pertinenti. ***È opportuno che non siano previsti costi o spese diretti o indiretti a carico delle persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi in relazione alla loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE o alla loro assunzione.*** Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione ***o costi di viaggio, di soggiorno o per le attrezzature di lavoro,*** né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in

uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro. ***Per evitare distacchi fittizi, il bacino di talenti dell'UE non dovrebbe essere utilizzato per agevolare le assunzioni in cui i lavoratori sono assunti al solo scopo di essere distaccati. Ciò impone ai datori di lavoro di rispettare la direttiva 2014/67/UE per quanto riguarda la natura autentica del distacco, al fine di prevenire abusi ed elusioni. È opportuno istituire un meccanismo di vigilanza per monitorare l'uso del bacino di talenti dell'UE, esaminare le denunce e garantire che la piattaforma non sia utilizzata per agevolare pratiche di sfruttamento del lavoro o compromettere i diritti dei lavoratori.***

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del

28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj)

.

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 249
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique***, tra cui il principio secondo cui i lavoratori o le persone in cerca di lavoro non devono pagare spese o***

dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

costi correlati alla loro assunzione. ***Di conseguenza, la partecipazione al bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere gratuita per le persone in cerca di lavoro.*** I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione ***o costi correlati*** né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro. ***All'atto della registrazione di un'offerta di lavoro, i datori di lavoro e gli intermediari dovrebbero essere tenuti a dichiarare il rispetto di pratiche di assunzione eque***

secondo le norme internazionali del lavoro. Il principio secondo cui i lavoratori o le persone in cerca di lavoro non dovrebbero pagare spese di assunzione o costi correlati dovrebbe essere chiaramente enunciato nella piattaforma e nelle offerte di lavoro. Il monitoraggio proattivo del rispetto delle norme da parte dei datori di lavoro dovrebbe essere garantito dai punti di contatto nazionali in coordinamento, se del caso, con le parti sociali.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,

volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 250
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che

partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte ***in un linguaggio comprensibile*** sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che

partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ***in un linguaggio comprensibile (ove tecnicamente possibile, almeno nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri dell'UE, nonché nelle lingue ufficiali dei paesi terzi che partecipano ai partenariati per i talenti e nelle lingue ufficiali delle dieci nazionalità che negli ultimi tre anni hanno ricevuto il maggior numero di permessi unici all'interno dell'UE)***. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che

soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 251
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. ***I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16].*** Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE)	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e

2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15]Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e

collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. fr

Motivazione

Poiché il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera permettendo di assumere cittadini di paesi terzi, unicamente nel caso in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastino a conseguire tale obiettivo (cfr. considerando 5), è opportuno che i datori di lavoro favoriscano la mobilità intra-UE prima di procedere all'assunzione di persone di paesi terzi.

Emendamento 252
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi

applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive ***2011/98/UE***[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive ***(UE) 2024/1233***[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo ***abituale*** e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. ***È opportuno che non siano previsti costi o spese diretti o indiretti a carico delle persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi in relazione alla loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE o alla loro assunzione.*** Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva ***2011/98/UE*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***13 dicembre***

[13] Direttiva ***(UE) 2024/1233*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***24***

2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro ***(GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1***, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj)***.

aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro***, (rifusione) (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, pagg. 1-18***, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj)***.

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 253
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, ***il diritto di risoluzione,*** la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare

lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 254
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente

alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in ***un linguaggio comprensibile*** sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in ***una delle lingue ufficiali dell'Unione europea*** sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. fr

Emendamento 255

Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive ***2011/98/UE[13]***, 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le	(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive ***(UE) 2024/1233***, 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo ***abituale*** e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le

condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).
[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).	[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 256
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***o, se le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro accettano di utilizzarli, da altri algoritmi di abbinamento eseguiti sulla piattaforma***.

Or. en

Emendamento 257
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, ***disponibilità,*** qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 258
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio ***l'impegno profuso dagli*** Stati membri ***per fare fronte alle*** carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe ***concentrarsi su*** professioni ***specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni*** più comunemente carenti nell'Unione e ***di quelle*** che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale***, di cui all'allegato del*** presente	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio ***gli*** Stati membri ***e le persone in cerca di lavoro nell'intento di individuare le*** carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe ***stilare un elenco delle*** professioni ***caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, comprese quelle*** più comunemente carenti nell'Unione***,*** e ***delle professioni*** che contribuiscono direttamente alle transizioni

regolamento. ***Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato,*** gli Stati membri ***partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al*** segretariato del bacino di talenti dell'UE ***l'aggiunta*** o ***la*** soppressione di determinate professioni***. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni*** caratterizzate da carenza di personale ***a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione***.

verde e digitale***. Detto elenco figura in allegato al*** presente regolamento. Gli Stati membri ***informano il*** segretariato del bacino di talenti dell'UE ***dell'aggiunta*** o ***della*** soppressione ***dall'elenco*** di determinate professioni caratterizzate da carenza di personale.

Or. en

Emendamento 259
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze ***constatate sul*** mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche ***a tutti i livelli di competenze***, tenendo conto delle professioni ***più comunemente*** carenti ***nell'Unione*** e di quelle che contribuiscono ***direttamente*** alle transizioni verde e	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze ***del*** mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche, tenendo conto delle professioni carenti e di quelle che contribuiscono alle transizioni verde e digitale ***negli*** Stati membri***. Il*** bacino di talenti dell'UE ***non dovrebbe***

digitale***, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli*** Stati membri ***partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del*** bacino di talenti dell'UE ***l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero*** compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione ***e dovrebbe pertanto essere utilizzato per le offerte di lavoro e le assunzioni solo se un posto di lavoro vacante non può essere coperto mediante assunzioni nell'Unione attraverso i servizi nazionali per l'impiego e il portale EURES***.

Or. en

Emendamento 260
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono

direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. ***Dal momento che l'elenco delle professioni carenti si basa sulle professioni più comunemente carenti a livello nazionale, gli Stati membri, all'atto della concessione di permessi di soggiorno e di lavoro a persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono state selezionate per un'offerta di lavoro pubblicata sulla piattaforma del bacino di talenti dell'UE, non dovrebbero procedere a un esame del mercato del lavoro.*** Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 261
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non

dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche ***a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale***, di cui ***all'allegato*** del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali ***e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato***, gli Stati membri partecipanti ***dovrebbero essere*** autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. ***Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero*** compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche, ***in base alle richieste degli Stati membri*** di cui ***agli allegati*** del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali, gli Stati membri partecipanti ***sono*** autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. ***Il bacino di talenti dell'UE non dovrebbe*** compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione***, né contribuire ad aumentare in modo sproporzionato l'immigrazione nell'UE***.

Or. en

Emendamento 262
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze

constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni ***specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento***. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE ***che figura nell'allegato***, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future ***e assicurare che la migrazione di forza lavoro apporti benefici netti all'economia nazionale***, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni ***caratterizzate da livelli di competenze particolarmente elevati in cui si riscontrano carenze di forza lavoro***. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 263
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti	(25) La piattaforma del bacino di talenti

dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su ***professioni specifiche a*** tutti i livelli di competenze***, tenendo*** conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di ***adeguare le offerte di lavoro alle*** esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti ***dovrebbero essere*** autorizzati a ***notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate*** professioni. ***Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione.*** Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né ***le notifiche*** degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.	dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su tutti i livelli di competenze ***e tenere*** conto***, anche se non in via esclusiva,*** delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. ***L'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione, senza pretendere di essere esclusivo o esaustivo, dovrebbe fornire un'indicazione ai cittadini di paesi terzi sulle professioni più richieste all'interno dell'UE.*** Al fine di ***comunicare le*** esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti ***sono*** autorizzati a ***pubblicare elenchi nazionali delle*** professioni ***in cui si registrano carenze di personale***. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né ***gli elenchi*** degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 264
Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future ***e rafforzare la competitività***, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 265
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future ***e migliorare la competitività***, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 266
Nadine Morano

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione ***e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale***, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.	(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale***, né dovrebbe favorire la fuga di cervelli dai paesi terzi***. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 267
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Attualmente non tutti gli Stati membri dispongono di tali elenchi o hanno definito una metodologia chiara per individuare le professioni caratterizzate da carenze. Inoltre, detti elenchi non sono aggiornati con lo stesso rigore e la stessa frequenza in tutti gli Stati membri. La Commissione europea dovrebbe pertanto incoraggiare tale attività tramite lo scambio di migliori pratiche, al fine di garantire che tali elenchi, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, riflettano la realtà del mercato del lavoro negli Stati membri interessati. Occorre altresì tenere conto del fatto che l'elaborazione di tali elenchi non sempre rientra nell'ambito delle competenze nazionali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 268
Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero ***rendere facilmente accessibili alle*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ***ai*** datori di lavoro ***le*** informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.	(26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero ***provvedere affinché le*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ***i*** datori di lavoro ***possano agevolmente accedere a*** informazioni ***esaustive e di facile consultazione*** relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare ***a*** quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere ***spiegazioni dettagliate concernenti*** le condizioni***, i criteri di ammissibilità*** e le

procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 269
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.	(26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE***, gli obblighi da rispettare e gli accertamenti a cui sottoporsi***.

Or. fr

Emendamento 270
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Gli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri ***partecipanti***. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per	(26) Gli Stati membri dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la

la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.	partecipazione al bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 271
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Per garantire l'efficace promozione e visibilità del bacino di talenti dell'UE tra i datori di lavoro dell'UE e le persone in cerca di lavoro a livello internazionale, è opportuno condurre una campagna a tutto campo, online e offline, a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE e gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di coordinare le attività promozionali. Iniziative dedicate dovrebbero inoltre essere rivolte ai paesi terzi, anche tramite partenariati con le delegazioni dell'Unione europea e le ambasciate nazionali.

Or. en

Emendamento 272
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle	(27) ***Al fine di promuovere pratiche di assunzione eque e rafforzare la trasparenza nei confronti dei cittadini di paesi terzi,*** il segretariato del bacino di talenti dell'UE***, in collaborazione con i***

procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, ***nonché*** sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.

punti di contatto nazionali, dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili ***relative a tutti gli Stati membri. È opportuno che tra di esse figurino, a titolo esemplificativo, informazioni*** sulle procedure ***amministrative e in materia*** di ***occupazione e*** immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, ***comprese le informazioni a sostegno dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e delle loro famiglie, quali quelle riguardanti gli alloggi, l'istruzione, i corsi di lingua, la formazione professionale e le opportunità di riqualificazione e di miglioramento delle competenze, sull'accesso alla giustizia e a un ricorso effettivo e le informazioni*** sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. ***Sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre essere disponibile un meccanismo di denuncia, direttamente accessibile, per le persone in cerca di lavoro registrate e per i lavoratori assunti tramite il bacino di talenti dell'UE, a cui ricorrere in caso di pratiche occupazionali illegali e abusive.*** I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in

seguito all'arrivo.

Or. en

Emendamento 273
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.***	(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 274
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.***	(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 275
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano ***disponibili*** informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi***, sulle condizioni di vita e di lavoro***, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.	(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano ***a disposizione dei lavoratori migranti*** informazioni facilmente accessibili ***e multilingue sui diritti del lavoro, sui diritti previdenziali, sulle condizioni di vita e di lavoro e sulla rappresentanza sindacale in ogni Stato membro partecipante. La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre comprendere informazioni dettagliate*** sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi ***e sulle spese correlate***, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.

Or. en

Emendamento 276
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi.*** Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.	(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti ***e sugli obblighi*** dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita***, di ingresso, di soggiorno*** e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.

Or. fr

Emendamento 277
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla	(27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla

piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi.*** Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.

piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.

Or. en

Emendamento 278
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali ***degli*** Stati membri partecipanti.	(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili***, ove tecnicamente possibile,*** almeno nelle lingue ufficiali ***di tutti gli*** Stati membri ***dell'UE, come pure nelle lingue ufficiali dei paesi terzi*** partecipanti ***ai partenariati per i talenti e nelle lingue***

	ufficiali delle dieci nazionalità che negli ultimi tre anni hanno ricevuto il maggior numero di permessi unici all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 279
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri ***partecipanti***.	(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 280
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero favorire la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE, sul suo funzionamento e sugli Stati membri partecipanti alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 281
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero favorire la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE, sul suo funzionamento e sugli Stati membri partecipanti alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	(29) Le delegazioni dell'Unione europea***, in collaborazione con gli Stati membri,*** dovrebbero ***svolgere un ruolo attivo nel*** favorire la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE e sul suo funzionamento alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. ***Le informazioni fornite dalle delegazioni dell'UE sul funzionamento del bacino di talenti dell'UE dovrebbero contribuire al monitoraggio del bacino di talenti.***

Or. en

Emendamento 282
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero favorire la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE, sul suo funzionamento e sugli Stati membri ***partecipanti*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	(29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero favorire la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE, sul suo funzionamento e sugli Stati membri alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.

Or. en

Emendamento 283
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi	(30) ***Per riuscire a trattenere i cittadini***

terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***potrebbero*** fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro ***partecipante***, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri ***partecipanti***. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

di paesi terzi che arrivano nell'Unione tramite il bacino di talenti dell'UE e a ottenerne l'integrazione, è fondamentale che ad essi siano offerti sostegno e opportunità adeguati. Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***dovrebbero*** fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria. ***È opportuno che alle persone in cerca di lavoro che ricevono un'offerta di impiego siano fornite in automatico informazioni specifiche sui diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi, quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio.***

Or. en

Emendamento 284
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi ***quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio***. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni ***sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché*** sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.	(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. en

Emendamento 285
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi ***quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio***. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni ***sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché*** sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.	(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. en

Emendamento 286
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi ***quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio***. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni ***sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché*** sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.	(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi ***conformemente alla normativa in vigore a livello nazionale***. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. fr

Emendamento 287
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi ***quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio***. Possono inoltre essere ***forniti specifici orientamenti e*** informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.	(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi. Possono inoltre essere ***fornite*** informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. en

Emendamento 288
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.	(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti ***e i doveri*** dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. fr

Emendamento 289
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche standardizzate alle persone in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE, anche facendo riferimento a fonti esistenti. Inoltre, i punti di contatto nazionali dovrebbero poter fare riferimento alle fonti di informazione appropriate e/o alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 290
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Le reti dei sindacati provviste di servizi di consulenza per migranti e lavoratori mobili svolgono un ruolo fondamentale nel fornire informazioni e consulenza ai cittadini di paesi terzi. Tali reti dovrebbero ricevere adeguati finanziamenti da parte dell'UE su base permanente.

Or. en

Emendamento 291
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre,	***soppresso***

per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Or. sv

Emendamento 292
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione ***da parte dei datori di lavoro*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti ***possono istituire*** procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate ***potrebbe*** essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione***, a vantaggio sia dei datori di lavoro che di chi cerca lavoro***, gli Stati membri partecipanti ***dovrebbero introdurre disposizioni che consentano*** procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda ***la non applicazione degli esami del mercato del lavoro e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze sviluppate o convalidate nell'ambito di un partenariato per i talenti dell'UE o di un quadro nazionale e certificate da un "pass del partenariato per i talenti". Gli Stati membri possono***

membri.	***inoltre introdurre disposizioni volte ad agevolare*** il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate ***dovrebbe*** essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 293
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento ***occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione,*** gli Stati membri partecipanti possono ***istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri***.	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento gli Stati membri partecipanti possono ***adottare le misure che ritengono necessarie sulla base delle loro esigenze e caratteristiche sociali, economiche e lavorative specifiche***.

Or. el

Emendamento 294

Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. ***Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione,*** gli Stati membri ***partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i*** cittadini ***dell'Unione***. ***L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.***	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. ***Il regolamento non costituisce un nuovo percorso di migrazione legale e*** gli Stati membri ***mantengono il diritto di determinare il volume di ingresso di*** cittadini ***di paesi terzi nel loro territorio***.

Or. en

Emendamento 295
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. ***Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione,*** gli Stati membri ***partecipanti possono istituire procedure di***	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. ***Il regolamento non costituisce un nuovo percorso di migrazione legale e*** gli Stati membri ***mantengono pertanto il diritto di determinare il volume di ingresso di*** cittadini ***di paesi terzi nei loro territori***.

immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini ***dell'Unione***. ***L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 296
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per ***facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione***, gli Stati membri ***partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione***. ***L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.***	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per ***evitare qualsiasi rischio per la sicurezza***, gli Stati membri ***dovrebbero effettuare i necessari controlli di sicurezza nel rispetto del diritto nazionale, compresi i controlli sulle banche dati dell'UE come il sistema d'informazione Schengen***.

Or. en

Emendamento 297
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti ***possono*** istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti ***dovrebbero*** istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. ***Gli Stati membri dovrebbero preferibilmente rilasciare permessi di lavoro e di soggiorno a norma della direttiva (UE) 2024/1233[18 bis], al fine di garantire una procedura di immigrazione agevole e armonizzata, aumentare la flessibilità sul mercato del lavoro europeo e fornire una rete di sicurezza per i lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di transizione tra due impieghi.*** L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

[18 bis] Direttiva (UE) 2023/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano

regolarmente in uno Stato membro (rifusione).

Or. en

Emendamento 298
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri***.	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Or. fi

Emendamento 299
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del	(31) Per conseguire l'obiettivo del

presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione***. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.	presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 300
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione***. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, ***in conformità del diritto nazionale,*** in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire

dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.	lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri***, lasciando impregiudicate le competenze di questi ultimi***.

Or. fr

Emendamento 301
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri ***partecipanti possono*** istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri ***dovrebbero considerare la possibilità di*** istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 302
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*

(32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una piattaforma dell'Unione intesa a colmare le carenze di forza lavoro nell'Unione agevolando l'assunzione di cittadini di paesi terzi che svolgano professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di canali efficaci e della limitata visibilità a livello mondiale, ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 303
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una piattaforma dell'Unione intesa a colmare le carenze di forza lavoro nell'Unione agevolando l'assunzione di cittadini di paesi terzi ***che svolgano professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di canali efficaci e della limitata visibilità a livello mondiale, ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in	(32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una piattaforma dell'Unione intesa a colmare le carenze di forza lavoro nell'Unione agevolando l'assunzione di cittadini di paesi terzi ***nell'UE***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di canali efficaci e della limitata visibilità a livello mondiale, ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del

base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 304
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. fi

Emendamento 305
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. en

Emendamento 306
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. sv

Emendamento 307
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].	***soppresso***

[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.

Or. sv

Emendamento 308
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione dei modelli per il formato del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione e l'aggiornamento delle norme tecniche relative allo scambio di dati, al formato dei dati, al formato delle offerte di lavoro e al formato dei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. È opportuno ***ricorrere alla procedura d'esame anche per l'adozione di*** norme tecniche per la definizione delle sottocategorie di dati personali da trattare, le responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	(35) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione dei modelli per il formato del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione e l'aggiornamento delle norme tecniche relative allo scambio di dati, al formato dei dati, al formato delle offerte di lavoro e al formato dei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. È opportuno ***adottare atti delegati riguardo alle*** norme tecniche per la definizione delle sottocategorie di dati personali da trattare, le responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 309
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbero attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni	(37) Gli Stati membri dovrebbero attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque ***e*** la protezione dei giovani sul luogo di lavoro.	personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque***,*** ***nonché*** la protezione dei giovani ***e la parità di genere*** sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 310
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbero attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro.	(37) Gli Stati membri dovrebbero attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 311
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per ***agevolare*** l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per ***favorire*** l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***che dispongono di talenti specialistici e di competenze mirate,*** soggiornanti al di fuori dell'Unione***, esclusivamente a beneficio degli Stati membri che decidano di avvalersene***. ***Questo strumento dovrebbe essere considerato solo come una soluzione facoltativa e temporanea per far fronte alle richieste del mercato del lavoro in costante evoluzione. In tal senso, il bacino di talenti dell'UE consente agli Stati membri di disporre del tempo necessario per formare i propri cittadini e mettere in atto le misure necessarie per favorire la piena occupazione a livello nazionale.***

Or. fr

Emendamento 312
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di ***cui*** tutti gli Stati membri ***possono disporre per agevolare l'assunzione di*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione***.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE***, come sportello unico a disposizione*** di tutti gli Stati membri***, con l'obiettivo di incrementare l'attrattiva dell'Unione e la mobilità lavorativa dei talenti provenienti da paesi terzi, far fronte alle attuali carenze del mercato del lavoro e sostenere la duplice transizione verde e digitale, agevolando il processo di abbinamento tra i datori di lavoro dell'UE e le*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro.

Or. en

Emendamento 313
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui ***tutti*** gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui gli Stati membri***, che partecipano su base volontaria,*** possono disporre per agevolare l'assunzione***, in settori specifici,*** di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione***, a seconda del loro livello di competenze***.

Or. el

Emendamento 314
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino ***temporaneo*** di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi ***altamente qualificate*** in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 315
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione***.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi***, a tutti i livelli di competenze e qualifiche, che sono*** in cerca di lavoro.

Or. en

Emendamento 316
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE***, uno strumento facoltativo*** di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 317
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE;	c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi ***altamente qualificate*** in cerca di lavoro e dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 318
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad attirare talenti.	***soppressa***

Or. sv

Emendamento 319
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad attirare talenti.	d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad attirare talenti ***o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo***.

Or. en

Emendamento 320
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad	d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi ***altamente qualificate*** in cerca di lavoro che beneficiano di un

attirare talenti.

partenariato volto ad attirare talenti.

Or. en

Emendamento 321
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'applicazione del principio della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone in cerca di lavoro che utilizzano o hanno utilizzato il bacino di talenti dell'UE o che sono state assunte per il suo tramite;

Or. en

Emendamento 322
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la tutela delle persone in cerca di lavoro e dei lavoratori assunti tramite il bacino di talenti dell'UE e l'applicazione del principio della parità di trattamento;

Or. en

Emendamento 323
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'applicazione del principio della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone in cerca di lavoro che utilizzano o hanno utilizzato il bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 324
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento stabilisce la base giuridica per una piattaforma di facile utilizzo che consenta un miglioramento tecnico continuo, al fine di promuovere la collaborazione e creare fiducia tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 325
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti ***che svolgono attività commerciali sostanziali in tali Stati membri. Il bacino di talenti dell'UE è utilizzato per le offerte di lavoro e le assunzioni solo se un posto di lavoro vacante non può essere coperto mediante***

	assunzioni nell'Unione tramite i servizi nazionali per l'impiego o il portale EURES.

Or. en

Emendamento 326
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione e*** ai datori di lavoro stabiliti ***negli Stati membri partecipanti***.	1. Il presente regolamento si applica ***a tutti gli Stati membri,*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, ai datori di lavoro ***e agli intermediari*** stabiliti ***nell'Unione, nonché alle piattaforme di abbinamento gestite da terzi che forniscono gli algoritmi di abbinamento automatico eseguiti sulla piattaforma***.

Or. en

Emendamento 327
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione***, indipendentemente dal loro livello di qualifiche,*** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 328

Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti ***per le loro offerte di lavoro nell'UE***.

Or. en

Emendamento 329
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione*** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.	1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***a tutti i livelli di competenze e qualifiche*** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 330
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri	1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi ***altamente qualificate*** in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro

partecipanti.	stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 331
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Partecipazione	
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	
2. Le informazioni sugli Stati membri partecipanti sono rese pubbliche sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	

Or. en

Emendamento 332
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Partecipazione	

1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

2. Le informazioni sugli Stati membri partecipanti sono rese pubbliche sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 333
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Partecipazione	Partecipazione***, ritiro e dismissione***

Or. en

Emendamento 334
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Partecipazione	Partecipazione***, ritiro e dismissione***

Or. en

Emendamento 335
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi ***nove*** mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. ***La partecipazione al bacino di talenti non deve imporre alcun obbligo in termini di armonizzazione delle procedure nazionali in materia di migrazione per motivi di lavoro o di riconoscimento di gruppi professionali specifici.*** Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi ***sei*** mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 336
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE ***qualora detto Stato abbia organizzato a tal fine un referendum che ha avuto esito positivo. Il referendum è finanziato dal bilancio dell'UE***. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei

	datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. sv

Emendamento 337
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ogni*** Stato membro ***può decidere in qualsiasi momento di partecipare*** al bacino di talenti dell'UE. ***Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare.*** A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro ***possono essere*** trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. ***Lo*** Stato membro ***partecipa*** al bacino di talenti dell'UE. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro ***sono*** trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 338
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le	1. ***Previa consultazione delle parti sociali,*** ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire

offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti ***in tale*** Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti ***nello*** Stato membro ***in questione*** possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 339
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento ***e liberamente*** di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. fr

Emendamento 340
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ogni Stato membro partecipante può decidere in qualsiasi momento di ritirare la sua partecipazione al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione indicando la

data effettiva del ritiro. A partire da tale data, tutte le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro sono ritirate dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 341
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'uso del bacino deve essere subordinato all'attuazione di tutte le misure necessarie per formare i lavoratori dell'UE, promuovere il ritorno alle professioni caratterizzate da carenza di personale e migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone nazionali in cerca di lavoro.

Or. fr

Emendamento 342
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data a decorrere dalla quale intende porre fine alla sua partecipazione.

Or. en

Emendamento 343
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Uno Stato membro partecipante può decidere di ritirare la sua partecipazione al bacino di talenti dell'UE in qualsiasi momento. Esso notifica tale decisione alla Commissione almeno sei mesi prima della data a decorrere dalla quale intende ritirarsi.

Or. en

Emendamento 344
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Commissione presenta una proposta di dismissione della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e di soppressione del regolamento nella sua interezza se dopo cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento non è stato raggiunto il numero minimo ipotizzato di 11 Stati membri partecipanti o se le successive attività di monitoraggio e comunicazione a norma degli articoli 20 e 23 stabiliscono che gli obiettivi del regolamento non sono conseguiti in misura sufficiente e che il bacino di talenti dell'UE non è efficace sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 345
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'accesso al bacino di talenti dell'UE deve essere limitato agli Stati membri con un tasso di disoccupazione elevato, anche tra i migranti già stabiliti sul territorio nazionale.

Or. fr

Emendamento 346
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione presenta una proposta di dismissione della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e di soppressione del regolamento nella sua interezza se dopo cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento non è stato raggiunto il numero minimo ipotizzato di 11 Stati membri partecipanti o se le successive attività di monitoraggio e comunicazione a norma degli articoli 20 e 23 stabiliscono che gli obiettivi del regolamento non sono conseguiti in misura sufficiente e che il bacino di talenti dell'UE non è efficace sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 347
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 348
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 349
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***e*** che cerca un'occupazione nell'Unione;	(2) "persona di paese terzo ***altamente qualificata*** in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***,*** che cerca un'occupazione nell'Unione ***e che è in possesso dei titoli d'istruzione superiore o delle competenze professionali superiori richiesti quali definiti all'articolo 2 della direttiva (UE) 2021/1883***;

Or. en

Emendamento 350
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante ***al di fuori*** dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;	(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona ***maggiorenne secondo il diritto nazionale,*** soggiornante ***all'interno o all'esterno*** dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 351
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;	(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona ***fisica*** soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 352
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per ridurre al minimo indispensabile il numero di emendamenti da presentare, la definizione qui utilizzata dovrebbe essere applicata in modo coerente in tutto il testo in sostituzione di "datore di lavoro".

Emendamento 353
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 354
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) "datore di lavoro": ***qualsiasi*** persona fisica o entità giuridica ***stabilita in*** uno Stato membro partecipante sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro***,*** ***nonché*** agenzie private di collocamento***,*** ***agenzie di lavoro interinale*** e intermediari del mercato del lavoro;	(3) "datore di lavoro": ***una*** persona fisica o entità giuridica ***che esercita effettivamente attività sostanziali nel territorio di*** uno Stato membro partecipante ***in cui è stabilita e dove il cittadino di paese terzo in cerca di lavoro è assunto, e*** sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro***. Ai fini del presente regolamento, sono escluse le agenzie di lavoro interinale, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE, le*** agenzie private di collocamento e ***gli*** intermediari del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 355
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica ***stabilita*** in uno Stato membro ***partecipante*** sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro***, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro***;	(3) "datore di lavoro ***partecipante***": qualsiasi persona fisica o entità giuridica ***che esercita legalmente le proprie attività*** in uno Stato membro***,*** sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;

Or. en

Emendamento 356
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in	(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in

uno Stato membro partecipante ***sotto la cui direzione o supervisione si svolge il*** lavoro***, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del*** lavoro;	uno Stato membro partecipante ***che svolge attività commerciali sostanziali diverse da quelle prettamente amministrative o di gestione interna e ha o intende avere in tale Stato membro un rapporto di*** lavoro ***diretto con una persona in cerca di*** lavoro ***proveniente da un paese terzo***;

Or. en

Emendamento 357
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante sotto la cui direzione ***o*** supervisione si svolge il lavoro***, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro***;	(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica***, comprese le agenzie di lavoro interinale,*** stabilita in uno Stato membro partecipante ***per la quale o*** sotto la cui direzione ***e/o*** supervisione si svolge il lavoro;

Or. en

Emendamento 358
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro ***partecipante*** sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro;	(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 359
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "datore di lavoro partecipante": un datore di lavoro le cui offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro;

Or. en

Motivazione

Per ridurre al minimo indispensabile il numero di emendamenti da presentare, la definizione qui utilizzata dovrebbe essere applicata in modo coerente in tutto il testo in sostituzione di "datore di lavoro".

Emendamento 360
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "intermediario": un'agenzia privata di collocamento o un intermediario del mercato del lavoro che esercita legalmente le proprie attività in uno Stato membro e che fornisce servizi ai lavoratori in cerca di un'occupazione e ai datori di lavoro che desiderano assumere lavoratori;

Or. en

Emendamento 361

Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "datore di lavoro partecipante": un datore di lavoro le cui offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro;

Or. en